

UFFICIO DEL GIUDICE SPORTIVO

Prot.n.6/2018 - Camp. Giovanili

Oggetto: Reclamo presentato dalla società ASD PALLA TAMBURELLO DOSSENA in relazione alla partita di Grassobbio - Dossena - Campionato Giovanissimi del 10.6.2018.

Il Giudice Sportivo,

presa visione

del reclamo presentato dalla società ASD PALLA TAMBURELLO DOSSENA per la partita del campionato Giovanissimi Grassobbio - Dossena disputata in data 10.6.2018 presso il campo sportivo di Torre de Roveri, in forza del quale è stato contestato l'errore tecnico dell'arbitro di gara perché costui, sul punteggio di 9 pari, non ha effettuato il cambio campo facendo continuare il gioco e, successivamente, accortosi dell'errore, ha annullato il punto precedentemente giocato e fatto invertire il campo;

visti

- l'art. 12, lett. p, del Reg.Tecnico, che rimanda all'art.30 Reg. Arbitrale il quale prescrive testualmente: "*Il giudizio dell'arbitro è inappellabile e insindacabile. Il suo operato può essere oggetto di contestazione solamente in caso di mancata applicazione delle norme regolamentari (errore tecnico). La contestazione dell'errore tecnico deve essere fatta dal capitano all'arbitro nel momento in cui l'errore stesso si presume sia avvenuto. Qualora detto rilievo, che va trascritto sul referto arbitrale, non sia stato fatto, non sarà ritenuto valido l'eventuale reclamo*"

- l'art. 25 del Regolamento Arbitrale, secondo il quale "*L'arbitro ha la facoltà di far ribattere il quindici quando non ha potuto constatarne la validità*", applicabile quantomeno per analogia;

considerato

- che, nella sezione del referto arbitrale relativa ai rilievi dell'arbitro sullo svolgimento della partita, non risulta che la contestazione sia avvenuta, da parte del capitano della squadra, al momento del presunto errore e, comunque, nel rispetto di quanto nell'insieme previsto dall'art. 30 Reg. Arbitrale;

- che, in ogni caso, a rigore e nel merito, l'errore tecnico si verifica nell'ipotesi di mancata applicazione di norme regolamentari, mentre nel nostro caso, seppur con ritardo ma con giusta retrocessione alla situazione *ex ante*, la regola del cambio campo è stata rispettata. A diversa conclusione si sarebbe pervenuti qualora la partita si fosse effettivamente conclusa con l'omissione (o anche con una diversa applicazione) della regola contestata (perché lì ci sarebbe stata davvero la mancata applicazione della norma), ma così non è stato;

tutto ciò premesso,

rigetta

il reclamo presentato dalla società ASD PALLA TAMBURELLO DOSSENA relativo alla partita del campionato Giovanissimi Grassobbio - Dossena disputata tra le predette squadre in data 10.6.2018 presso il campo sportivo di Torre de Roveri sia per l'inosservanza dell'articolo 30 del Regolamento Arbitrale sia nel merito della questione del presunto errore tecnico.

Asti, 14 giugno 2018

Il Giudice Sportivo
Avv. Corrado Soffientino

